

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 165/CGF – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L’OASI/PETRARCA CALCIO A 5 DEL 23.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 407 del 3.2.2010)

Per contestare la validità dell’incontro del Campionato di Serie B Calcio a 5, Petrarca Padova/L’Oasi giocato il 23.1.2010, incontro a suo avviso viziato dall’avvenuto impiego nelle fila dell’avversaria di un calciatore infrasedicenne, Pandolfi Kevin, in posizione irregolare perché privo dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’art. 34, comma 3 N.O.I.F., l’A.S.D. Petrarca Padova reclamava al competente Giudice Sportivo chiedendo partita vinta, ma questi, dopo aver accertato presso il Comitato Regionale Toscana L.N.D. che l’attestato era stato tempestivamente rilasciato dalla Delegazione Provinciale di Pistoia in data 20.1.2010, non accoglieva la richiesta omologando il risultato della gara (Com. Uff. n. 407 del 3.2.2010).

Insoddisfatto il sodalizio patavino si è rivolto, in seconda istanza, a questa Corte sostenendo che l’autorizzazione “*de qua*” non poteva essere ritenuta valida sia perché del suo rilascio non era mai stata data notizia sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale sia perché la stessa non era ancora pervenuta nella disponibilità della controparte il giorno dell’incontro ed assumendo che comunque il tesseramento del Pandolci era da considerarsi nullo “*ab origine*” per avvenuta violazione del disposto di cui all’art. 110, comma 4 N.O.I.F..

Ha pertanto insistito nelle sue proposizioni segnalando l’opportunità di rimettere il tutto “per un parere” alle Commissione Tesseramenti o, in alternativa, per un approfondimento istruttorio, alla Procura Federale.

L’appello, senza alcun dubbio, va pertanto respinto.

La “ratio” della disposizione invocata dalla ricorrente riposa, di tutta evidenza, nell’esigenza di tutelare l’integrità fisica dei giovani calciatori infrasedicenni attraverso un accertamento che comprovi la loro idoneità a svolgere attività agonistica nelle competizioni organizzate dalle Leghe, accertamento che sfocia, ove ne sussistano le condizioni, nel rilascio da parte del competente Comitato Regionale della L.N.D. del c.d. attestato di maturità agonistica.

La norma ha, pertanto, caratura e connotazioni squisitamente ed incontrovertibilmente sostanziali, di guisa che gli effetti autorizzativi ad essa collegati si verificano automaticamente con il rilascio del documento e non abbisognano di alcuna formalità né di pubblicità né di comunicazione.

Per altro verso le presunte inadempienze formali lamentate dall’appellante, oltre ad essere oggettivamente elise da una corretta esegesi del dettato normativo non trovano alcun tipo di riscontro o di confronto negli ambiti regolamentari.

Quanto all'ultima ragione di doglianza è sufficiente evidenziare che con essa viene introdotto, nel presente giudizio di appello, un motivo assolutamente nuovo ed estraneo al "thema decidendum" al cui ingresso è ostativa la prescrizione contenuta nell'art. 37, comma 3 C.G.S..

L'inammissibilità che ne deriva preclude a questo giudice ogni possibilità di esame in ordine alle richieste subordinate di ampliamenti istruttori la cui opportunità resta comunque riservata ad eventuali iniziative autonome della parte interessata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) **RICORSO DEL FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €1.500,00;**
 - **DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE I PROSSIMI DUE INCONTRI A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRASSON RAFAEL;**
- SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO/ACQUA & SAPONE MARINA CSA DEL 6.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell'8.2.2010)

La Finplanet Fiumicino impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 6 febbraio 2010 n. 419 con la quale era stata decisa – in relazione all'incontro con l'Acquasapone Marina del 6.2.2010 - la squalifica per tre gare effettive del calciatore Grasson Rafael, irrogata la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 alla società, nonché stabilita l'ulteriore sanzione dell'obbligo di effettuare i due incontri successivi a porte chiuse.

A sostegno dell'impugnazione la società reclamante sosteneva che le sanzioni irrogate dovevano considerarsi spropositate considerato che i fatti che avevano determinato la decisione del Giudice Sportivo dovevano considerarsi usuali durante quel tipo di partite. Aggiungeva che, secondo quanto emergeva dal referto arbitrale la partita si era svolta in modo corretto ed esemplare e che le intemperanze del pubblico dovevano ritenersi connesse alla posizione in campionato delle due squadre (in quel momento ai primi due posti del girone). Quanto alla squalifica del calciatore Grasson, pur ammettendo la reclamante che lo stesso si era lasciato andare ad affermazioni "poco urbane", il comportamento tenuto non avrebbe giustificato una sanzione così grave.

Il reclamo risulta infondato.

La reclamante si limita ad affermare del tutto genericamente una asserita gravità delle sanzioni in relazione a circostanze, quali, ad esempio, un usuale andamento di quel tipo di partite, che appaiono in radicale contrasto con il referto arbitrale. In realtà, è sufficiente esaminare il referto dell'arbitro, cui va riconosciuto valore probatorio privilegiato, per accorgersi che nel corso della gara vi erano stati una pluralità di episodi che giustificavano pienamente la decisione del Giudice Sportivo. Dalle offese ripetute all'arbitro da parte della dirigenza della Finplanet, alla costante aggressione verbale della tifoseria protrattasi per tutto l'incontro, alla gravità del comportamento ingiurioso del calciatore Grasson.

In altri termini, non viene prospettato alcun elemento idoneo a configurare concrete e comprovate censure alla decisione del primo giudice mentre gli atti della gara confermano, sotto ogni profilo, la gravità dei comportamenti posti in essere.

Da qui l'inevitabile reiezione del reclamo.

La Corte, pertanto, respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa di ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Finplanet Fiumicino di

Fiumicino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALLEVA GIANLUCA INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI ISOLA LIRI/CISCO CALCIO ROMA DEL 14.2.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 del 16.2.2010)

La A.S. Cisco Calcio Roma proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al proprio tesserato Gianluca Alleva disposta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. del 16.2.2010 in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara contro la Isola Liri del 14 febbraio 2010.

A sostegno dell’impugnazione la società reclamante sosteneva che l’arbitro avrebbe commesso un errore per aver attribuito al calciatore Alleva un comportamento che questi non avrebbe in alcun modo posto in essere. Si sosteneva nel ricorso che, nello scontro fisico avvenuto tra altri calciatori (Sterlicchio della società reclamante e D’Inverno della squadra avversaria), l’Alleva non avrebbe, di fatto, potuto intervenire – con il comportamento attribuitogli – in quanto si sarebbe trovato a distanza e, comunque, non avrebbe minimamente preso parte al litigio.

A sostegno della tesi veniva allegato un filmato che avrebbe, a dire della reclamante, comprovato la estraneità ai fatti dell’Alleva così come dedotta in ricorso. In ogni caso, si sosteneva, la sanzione sarebbe da considerare sproporzionata se confrontata con episodi della medesima natura oggetto di sanzioni ad opera del Giudice Sportivo.

Il ricorso è infondato.

La Corte osserva che dalla visione del filmato allegato al ricorso – che si è ritenuto di visionare, ai sensi dell’art. 35, comma 1.2., C.G.S., in relazione al dedotto scambio di persona – non si desume alcunché in relazione ai fatti per i quali è stata irrogata la sanzione. Fa dunque piena prova il referto arbitrale che, sul punto, non si presta ad equivoci e mette in piena evidenza la sicura partecipazione dell’atleta Alleva all’episodio violento ai danni di un giocatore avversario.

La decisione di primo grado, pertanto, deve essere confermata anche in relazione alla sua misura apparendo adeguata alla gravità del comportamento.

La Corte, conseguentemente, respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete